

Vista la richiesta della regione Abruzzo di adozione di provvedimenti di carattere eccezionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al

28 febbraio 2006, lo stato di emergenza in località Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2005.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive modificazioni recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;

Preso atto che presso alcuni negozi è diffusa la vendita di prodotti a base di *salvia divinorum*, contenenti come principio attivo la salvinorina A;

Considerato che la *salvia divinorum*, erba perenne della famiglia delle Labiatae, viene assunta per inalazione, ingestione o masticazione delle foglie al fine di procurarsi uno stato allucinatorio;

Considerato che la salvinorina A, diterpene neocloredano, è un potente allucinogeno naturale la cui assunzione provoca allucinazioni, distorsioni delle percezioni sensoriali (colori, musica), distorsioni di spazio e tempo, perdita di contatto con la realtà, esperienze extracorporee, depressione e fenomeni di dissociazione;

Tenuto conto della pericolosità della salvinorina A per i suoi effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialità d'abuso e quale causa di dipendenza;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, relativa ai risultati dello studio effettuato presso il Laboratorio indagini sulle droghe del Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale della polizia criminale del

Dipartimento della pubblica sicurezza, nel quale viene riconfermato che la salvinorina A è un potente allucinogeno naturale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 giugno 2004 «Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti *salvia divinorum* o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2004;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione 2003/847/JHA del 27 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che le sostanze:

2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;

2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;

2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;

2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2,

devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;

Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro europeo per il monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza (EMCDDA) risulta che le sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono molecole strutturalmente derivate dalla fenetilamina a cui è associata attività stimolante ed allucinogena;

Considerato che gli effetti allucinogeni di dette sostanze sono sovrapponibili a quelli di altre sostanze di tipo amfetaminico già sottoposte alla legislazione vigente in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope;

Sentito l'Istituto superiore di sanità che, in data 9 giugno 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento della *salvia divinorum* e della salvinorina A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 17 settembre 2004, ha espresso a sua volta parere

favorevole all'inserimento delle sostanze *salvia divinorum*, salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze *salvia divinorum*, salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:

salvia divinorum;

salvinorina A;

2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;

2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;

2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;

2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159

05A02162

DECRETO 17 febbraio 2005.

Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva comunitaria 46/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la predetta direttiva, e, in particolare, l'art. 3, comma 3;

Considerato che, in precedenza, gli integratori alimentari sono stati immessi in commercio secondo la procedura di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visti i minerali e le fonti vitaminico-minerali utilizzati negli integratori alimentari immessi in commercio entro il 31 luglio 2003 con la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992;

Ritenuto di dover rendere noto l'elenco delle sostanze di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 169/2004;

Sentita la Commissione consultiva competente, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2004, in data 17 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato I al decreto legislativo n. 169/2004 è integrato con i minerali inclusi nell'allegato I del presente decreto.

2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di minerali inclusi nell'allegato I al presente decreto, il Ministero della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando i minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato II al decreto legislativo n. 169/2004 è integrato con le fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II del presente decreto.

2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II al presente decreto, il Ministero della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando le fonti vitaminico-minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO I

ELENCO DEI MINERALI AMMESSI NEGLI INTEGRATORI IN DEROGA ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 169/2004

Vanadio

Boro

Nichel

Stagno

Silicio